

Codice A1813A

D.D. 21 aprile 2016, n. 900

**L.R. 12/2004 e R.D. 523/1904. Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. 241/90 e s.m.i. - Attraversamento Torrente CHISONE con linea elettrica staffata al ponte, Località Balma- nel Comune di Roure (TO).Richiedente: ENEL Distribuzione S.p.A. Autorizzazione Idraulica n Aut. 618**

In data 23.12.2015 con prot. Enel n. 1035766 la Società ENEL Distribuzione S.p.A. con sede in Via Spoleto s.n.- 00071 Pomezia (RM)- Casella Postale 229- C.F. e P.I. 05779711000 ha presentato istanza per il rilascio di un'autorizzazione idraulica e Concessione demaniale per la realizzazione di cui in oggetto consistente in :

Attraversamento del Torrente CHISONE con linea elettrica MT 15.000 V staffata al ponte esistente di Strada Comunale in Località Balma, nel Comune di Roure (TO).

Il cavo MT Al 3x185 mm<sup>2</sup> sarà contenuto in un tubo in acciaio tipo "conduit" Ø 140 mm, staffato nella parte intradossale della soletta in c.a. del ponte verso valle, senza causare riduzione della luce libera del franco, ad un'altezza di circa 4,00 m dal pelo libero del corso d' acqua in oggetto;

Per quanto riguarda la compatibilità idraulica del ponte esistente l'Ufficio Tecnico del Comune di Roure (sprovvisto di progetti e autorizzazioni originarie ma che trova traccia storica del ponte stesso su mappe catastali risalenti all'anno 1932) in data 14.04.2016, ha inviato copia di Parere Favorevole espresso ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904 (rilasciato dal Settore scrivente con prot. 20695 del 26.04.2004 e individuato come aggiornamento tecnico più recente riguardo al manufatto ) relativo al progetto di sistemazione idraulica del Torrente Chisone, in sede di C.d.S. del 29.04.2004 in seguito ad evento alluvionale dell'Ottobre 2000 con lavori terminati nel Febbraio 2005 consistiti nello specifico in :

- *“abbassamento di cm 20 circa dell'attuale quota di fondo alveo in corrispondenza del ponte e realizzazione di una platea sotto l'impalcato del medesimo, avente lunghezza trasversale all'alveo di m 40 circa, larghezza di m 8,50, spessore m 0,60-0,80, delimitata da due taglioni di pari lunghezza e delle dimensioni in sezione di m 1,20 x 2,00. La platea e i taglioni saranno realizzati rispettivamente in massi di cava e in massi d'alveo intasati con calcestruzzo”*
- *consolidamento delle due pile e delle spalle del ponte mediante esecuzione di sottomurazioni e corona di rivestimento in c.a. della parte emergente per m 0,75 dalla quota del basamento in c.a. esistente; (...)*
- *“sostituzione dell'attuale barriera parapetto del ponte con una avente le caratteristiche richieste dalla normativa vigente”.*
- *Nell'ambito dello studio idraulico è stata dedicata particolare attenzione alla valutazione del franco relativo alla portata di progetto. Come da stralcio di Relazione tecnico illustrativa del Marzo 2004 viene evidenziato dall'Ingegnere Piergiuseppe DAVIERO che Trattandosi di un intervento su un'opera esistente è sufficiente verificare che questa non venga sormontata dal livello della piena di progetto e che le misure adottate non portino ad un peggioramento della situazione esistente ma semmai ad un miglioramento. Dall'analisi idraulica , in corrispondenza della sezione del ponte , risulta allo stato attuale un franco (Q200) di 1.02 mt mentre il franco di progetto, sempre relativo ad una portata caratterizzata da TR=200 anni, risulta di 1,14 mt;*  
Evidenziando che i lavori hanno avuto carattere di somma urgenza e tutela della pubblica e privata incolumità ed essenzialmente volte al ripristino di minime ed irrinunciabili condizioni di sicurezza relativamente a tratte d'alveo di limitato sviluppo planimetrico dissestate dall'evento alluvionale di cui sopra e riferiti esclusivamente alla situazione locale di dissesto che si è inteso sistemare, si può

attualmente prendere atto , in base a recente Determinazione Dirigenziale n° 431 del 23 Febbraio 2016 con oggetto: “*Misure di semplificazione per il rilascio dell’autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per l’attraversamento di corsi d’acqua demaniali con linee tecnologiche ed infrastrutture lineari a rete su manufatti esistenti*”, che:

- il manufatto esistente rientra nel punto B della D.D. n° 431 del 23.02.2016 riferito al capitolo su gli “Adempimenti istruttori a carico del Settore Tecnico” riportante il caso di “Manufatto esistente non autorizzato o autorizzato con provvedimenti riferiti a normative superate”;
- con lo staffaggio del cavo MT a 15.000 V non si altera la situazione idraulica risultante dalla presenza del manufatto preesistente, in quanto la posa della linea tecnologica non riduce la sezione libera di deflusso del corso d’acqua;
- in fase istruttoria non si rilevano particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l’attraversamento in oggetto;

All’istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dallo Studio Tecnico ALTEC di Alessandria, sotto la responsabilità di Tiziano Chiapparoli Procuratore della Società Enel Distribuzione S.p.A., costituiti da Documentazione fotografica dello stato di fatto, CTR , Stralcio mappa catastale e da n° 2 Tavole grafiche, in base ai quali è prevista la realizzazione dell’opera di che trattasi.

A seguito dell’esame degli atti progettuali e di quanto osservato sullo stato di fatto, la realizzazione delle opere è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull’individuazione dell’autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto l’art. 59 della L.R. n. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l’individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- visto il punto 3.3.2-*Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti* della Direttiva 4 del P.A.I., contenente i criteri di compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce “A” e “B”;

*determina*

Nelle more del procedimento di regolarizzazione del manufatto esistente nei confronti del proprietario di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, la Società ENEL Distribuzione S.p.A. ad eseguire le opere previste, nella posizione e secondo le caratteristiche e

modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
3. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
4. la presente autorizzazione ha validità di mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
5. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
6. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
7. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
8. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
9. qualora in fase istruttoria si rilevassero particolari condizioni di pericolosità e di rischio idraulico che non consentano di autorizzare l'attraversamento in progetto, il Responsabile del

Procedimento inviterà il richiedente a svincolare l'infrastruttura dal manufatto esistente, individuando tipologie di attraversamento alternative;

10. qualora a conclusione del procedimento di regolarizzazione emergesse la necessità di adeguamenti del manufatto esistente o della sua demolizione, il concessionario dell'infrastruttura lineare ospitata deve provvedere a sue cure e spese all'adeguamento o rimozione del servizio concesso;

11. si richiama il rispetto delle condizioni contenute nell'Atto di Sottomissione Generale, sottoscritto avendo a mente l'art. 120 del R.D. 1775/1933, unito alla Convenzione Regione Piemonte – ENEL, approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26.04.1999 e sottoscritta in data 10.05.1999;

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato da parte di questo Settore il **provvedimento concessorio** per l'occupazione delle aree demaniali d'alveo, così come previsto dalla L.R. n. 12/2004 e dal regolamento approvato con D.P.G.R. n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Sarà a cura della Società richiedente la redazione e l'invio dell'istanza per la **Denuncia impianti** ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23/84, presso l'Ufficio scrivente non appena ottenuti tutti i nulla osta.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Adriano Bellone